

- Abolita la possibilità da parte delle Facoltà di porre limitazioni al numero di pubblicazioni presentabili nei concorsi.
- Abolito anche il numero massimo di concorsi cui si può partecipare nell'anno solare (15, per i concorsi da ricercatore).
- Per i concorsi da ricercatore indetti dopo l'entrata in vigore della legge, saranno discusse anche le pubblicazioni oltre che i titoli. Il colloquio continua a non poter essere oggetto di valutazione separata.
- Per alcune università (Università per stranieri di Perugia, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, Università per stranieri di Siena, SISSA di Trieste, SUM - Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze, Scuola IMT di Lucca, I.U.S.S. di Pavia) saltano le quote da impiegare per l'assunzione di ricercatori, associati, ordinari.
- I contrattisti ex legge Moratti non sono più conteggiati nella quota (non inferiore al 60% delle risorse disponibili dai pensionamenti dell'anno precedente) che le università devono destinare all'assunzione di ricercatori.